

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3399

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PAGANO, MONTICONE, OCCHIPINTI,
CORTIANA, BISCARDI, MELE, LOMBARDI SATRIANI,
DONISE, PELELLA, RESCAGLIO, BRUNO GANERI e VELTRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1998

Disposizioni sui ricercatori universitari

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si prevede in primo luogo che i ricercatori universitari costituiscano la terza fascia della docenza universitaria, ferme restando le disposizioni per essi vigenti in materia di trattamento economico e di reclutamento.

Al riguardo si fa presente che l'attribuzione di alcuni compiti didattici ai ricercatori era già prevista non solo dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ma anche dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tuttavia, in assenza di una legge sullo stato giuridico dei ricercatori (attesa da oltre diciotto anni), il riconoscimento dell'attività didattica dei ricercatori è stato sempre attuato in termini parziali ed ambigui.

Nella fase attuale si pone l'esigenza di superare tale situazione, non solo per motivi di equità e di giusto riconoscimento per l'impegno della categoria, ma anche e soprattutto nel nuovo contesto determinato dall'autonomia didattica degli atenei.

Con la legge 15 maggio 1997, n. 127, e con i decreti di prossima emanazione contenenti i criteri generali per gli ordinamenti didattici dei corsi universitari, si apre una fase di incremento e di flessibilità dell'offerta formativa che non può non prevedere la piena utilizzazione di tutto il loro corpo docente, ivi compresi i ricercatori, per attività didattiche anche di tipo innovativo.

Pertanto il comma 2 prevede l'attribuzione ai ricercatori della responsabilità didattica di corsi o di altre regolari attività funzionali agli obiettivi formativi dei corsi universitari.

Viene stabilito inoltre, al comma 3, che i ricercatori, anche se non confermati, possano ottenere il conferimento di affidamenti e supplenze, e sono soppressi sia alcuni limiti attualmente previsti per gli affidamenti e le supplenze, sia la previsione che subordina gli affidamenti e le supplenze ai ricercatori alla non disponibilità di ordinari ed associati.

In coerenza con il principio espresso in precedenza è esteso ai ricercatori (comma 4) il regime giuridico previsto per i professori in materia di verifica dell'attività didattico-scientifica svolta e dei congedi per motivi di studio; sono soppressi i limiti orari alle loro attività didattiche.

Viene poi assicurata (comma 5) la partecipazione dell'intero corpo dei ricercatori ai consigli degli organi didattici, mentre è rimessa agli statuti delle singole università la determinazione delle condizioni per attribuire ai ricercatori l'elettorato attivo per l'elezione del rettore e consentire ai medesimi la direzione di strutture didattiche e di ricerca.

Infine (comma 6) si consente anche ai ricercatori l'accesso agli insegnamenti nelle accademie militari e negli istituti di formazione e specializzazione delle Forze armate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Fino alla legge di riforma dello stato giuridico, i ricercatori costituiscono la terza fascia della docenza universitaria, ferme restando le disposizioni per essi vigenti in materia di trattamento economico e di reclutamento.

2. Nel quadro della programmazione dell'offerta formativa, e compatibilmente con le esigenze di essa, nonchè assicurando la piena utilizzazione del corpo docente, le strutture didattiche attribuiscono ai ricercatori, in relazione al settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la responsabilità didattica di corsi di cui non siano titolari professori ordinari o associati, ovvero regolari attività didattiche pienamente funzionali agli obiettivi formativi di un corso di diploma, di laurea, di specializzazione o di dottorato di ricerca, ferma restando la facoltà di attribuire affidamenti e supplenze ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. La parola «confermati» è soppressa, ove ricorre, nell'articolo 114, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, nonchè nell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

4. Ai ricercatori si applicano le disposizioni vigenti per i professori ordinari ed associati in materia di verifiche periodiche dell'attività didattica e scientifica, di trasferimenti, di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca, nonchè di congedi per attività didattiche e scientifiche. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, limitatamente alle parole da «il limite» fino a «200 ore».

5. I ricercatori sono componenti dei consigli dei corsi di diploma, dei corsi di laurea e di specializzazione, partecipando alle deliberazioni, ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di ruolo ed alle questioni attinenti alle persone dei professori ordinari ed associati. Gli statuti determinano la partecipazione dei ricercatori ad altri organi accademici e l'elettorato attivo per l'elezione del rettore. I predetti statuti possono altresì prevedere l'attribuzione ai ricercatori della direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché del coordinamento di gruppi di ricerca.

6. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche ai ricercatori universitari confermati, appartenenti al settore scientifico-disciplinare nel quale sono contenute le predette materie, previo nulla osta del consiglio di facoltà.